

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza per un numero di anni e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7).

d) di aver prestato n anni di servizio pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni (tale numero va riportato nella **casella n. 3** del modulo domanda).

4) - di aver prestato servizio in scuole uniche o di montagna:

	dal	al	a	m	gg
a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 4** dei moduli domanda per la Scuola primaria).

	dal	al	a	m	gg
b) servizio pre-ruolo					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 4** dei moduli domanda per la Scuola primaria).

5) - di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno:

	dal	al	a	m	gg
a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 5** dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno).

	dal	al	a	m	gg
b) servizio pre-ruolo					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 5** dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno).

6) - di aver prestato servizio di ruolo a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera

a) servizio di ruolo effettivamente prestato nell'ambito del plesso o circolo di titolarità

dal	al	a	m	gg
Totale				

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come "specialista" della lingua straniera pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella n. 7** dei moduli domanda per la scuola primaria), nel plesso o circolo di titolarità;

b) servizio di ruolo effettivamente prestato al di fuori del plesso o circolo di titolarità

dal	al	a	m	gg
Totale				

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come "specialista" della lingua straniera pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 7** del modulo domanda per la scuola primaria) fuori del plesso o circolo di titolarità.

DATA

FIRMA DEL DOCENTE

NOTE

- (1) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ANNO, L'INTERESSATO DOVRÀ AVER PRESTATO ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO (ALLEGATO D VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ)
- (2) I SERVIZI RIPORTATI NEL PRESENTE PUNTO DEVONO RIFERIRSI A PERIODI NON DICHIARATI NEL PRECEDENTE PUNTO 1 NEL COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VANNO DETTRATTI I PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
- (3) LA PRESENTE VOCE VA COMPILATA SOLO SE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA E' ANTERIORE A QUELLA DELLA DECORRENZA ECONOMICA, E NON E' COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO. LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA OPERATA PER EFFETTO DI UN GIUDICATO VA INVECE INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO 1.
- (4) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO SE PRESTATO IN SCUOLE STATALI O PAREGGIATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE PRIMARIE E' VALUTABILE SE PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI O PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE POPOLARI, SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. SI RICORDA, INOLTRE, CHE GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A) PER GLI ANNI SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7 MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).
 - B) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1945/46 AL 1954/55, IN RELAZIONE ALLE NORME CONTENUTE NELL' ART. 527 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.94, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.
 - C) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA.
 - D) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1974/75 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI 0 ININTERROTTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE O, IN QUANTO RICONOSCIBILE, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE.
- (5) DEPENDERE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.
- (6) IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO VA VALUTATO AI SENSI DELL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.94, NELLA MISURA PREVISTA NELLE NOTE COMUNI ALLE TABELLE A DOMANDA E D'UFFICIO ALLEGATE AL C.C.N.I. PER IL SERVIZIO PRE-RUOLO. DETTO SERVIZIO E' VALUTABILE SOLO SE PRESTATO, COL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO NON DI RUOLO.
- (7) IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E' SUBORDINATO, FINO ALL'A.S. 1974/75, ALLA CONDIZIONE CHE LE QUALIFICHE OTTENUTE PER CIASCUN ANNO SIANO NON INFERIORI A "BUONO" E A CONDIZIONE CHE VENGANO ESPRESSAMENTE DICHIARATE.